

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2022 il giorno 23 del mese di luglio, alle ore 11,00 in via Po n. 297 di Macerata nella sede operativa, presso il Centro Agroalimentare, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Banco di Solidarietà di Macerata ODV per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica statutaria per adeguamento alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 (art. 101, co.2)

Sono presenti n. 43 soci e n. 18 deleghe su un totale di n. 66 soci aventi diritto di voto, come dal registro presenze assemblea che al presente verbale si allega sotto la lettera A). Prende la parola il Presidente Ivan Capeci che, come da statuto, presiede l'assemblea, il quale constatata la regolare convocazione dell'assemblea, la validità delle deleghe presentate che saranno conservate insieme al registro dei presenti e la presenza del numero legale, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Su designazione unanime dei presenti viene nominato segretario GINO DAPPELLETTI. Il Presidente dell'assemblea fa presente ai soci intervenuti che occorre variare lo statuto associativo, per adeguarlo alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e permettere all'associazione di rientrare nell'ambito degli enti del terzo settore.

Le modifiche si rendono necessarie anche ai fini della permanenza dell'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato la cui iscrizione permetterà la trasmigrazione nel futuro Registro unico nazionale del terzo settore.

Vengono presi in esame soprattutto gli articoli oggetto di modifica ed in particolare quello relativo alla ammissione dei soci per garantire la massima inclusività per chi richiedesse l'adesione, comunicando allo stesso l'avvenuta accettazione e motivando all'interessato l'eventuale diniego da parte del Consiglio Direttivo, permettendo allo stesso di potersi appellare all'assemblea. (ALLEGATO C)

L'Assemblea dopo ampia discussione e dopo aver analizzato tutte le modifiche ed integrazioni proposte, all'unanimità

Delibera

di approvare tutte le modifiche e di adottare un nuovo testo di Statuto associativo che al presente verbale si allega sotto la lettera B), dal Presidente letto ai presenti.

Prima di sciogliersi l'assemblea conferisce mandato al Presidente perché provveda a tutte le formalità dipendenti dal presente atto presso l'Agenzia delle entrate e la Regione.

Non essendovi altro di cui discutere l'assemblea si chiude alle ore 12,00.

IL SEGRETARIO

Banco di Solidarietà di Macerata
Organizzazione di volontariato
Via Ancona, 11 - Macerata
sede operativa Via Po, 297 - Macerata
c/o Centro Agroalimentare
C.F. 93008190436

IL PRESIDENTE

Banco di Solidarietà di Macerata
Organizzazione di volontariato
Il Presidente
(Ivan Capeci)

Allegato A): Registro presenze assemblea

Allegato B): Nuovo Statuto sociale

Allegato C): Nuovo Statuto

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2023 il giorno 22 del mese di aprile, alle ore 14,00 in via Po, 297 di Macerata, nella sede sociale al piano I, l'Ente "Banco di Solidarietà di Macerata" ha convocato l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Banco di Solidarietà di Macerata, ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile.

L'Assemblea ha deliberato, con voto unanime, la modifica dell'Atto costitutivo dell'Ente, approvando il seguente testo:

Il presente Atto costitutivo è stato approvato con voto unanime da parte dei soci presenti all'Assemblea, che ha deliberato la modifica dell'Atto costitutivo dell'Ente, approvando il seguente testo: "L'Ente "Banco di Solidarietà di Macerata" è un'Associazione di promozione sociale, costituita ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, con sede in via Po, 297 di Macerata, che ha per scopo la promozione e lo sviluppo delle attività sociali, culturali, sportive e ricreative, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività economiche, finanziarie e immobiliari, al fine di realizzare il bene comune e la solidarietà sociale."

Il Presidente dell'Ente, in esecuzione dell'Atto costitutivo, ha deliberato la modifica dell'Atto costitutivo dell'Ente, approvando il seguente testo: "L'Ente "Banco di Solidarietà di Macerata" è un'Associazione di promozione sociale, costituita ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, con sede in via Po, 297 di Macerata, che ha per scopo la promozione e lo sviluppo delle attività sociali, culturali, sportive e ricreative, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività economiche, finanziarie e immobiliari, al fine di realizzare il bene comune e la solidarietà sociale."

L'Assemblea ha deliberato, con voto unanime, la modifica dell'Atto costitutivo dell'Ente, approvando il seguente testo: "L'Ente "Banco di Solidarietà di Macerata" è un'Associazione di promozione sociale, costituita ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, con sede in via Po, 297 di Macerata, che ha per scopo la promozione e lo sviluppo delle attività sociali, culturali, sportive e ricreative, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività economiche, finanziarie e immobiliari, al fine di realizzare il bene comune e la solidarietà sociale."

L'Assemblea ha deliberato, con voto unanime, la modifica dell'Atto costitutivo dell'Ente, approvando il seguente testo: "L'Ente "Banco di Solidarietà di Macerata" è un'Associazione di promozione sociale, costituita ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, con sede in via Po, 297 di Macerata, che ha per scopo la promozione e lo sviluppo delle attività sociali, culturali, sportive e ricreative, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività economiche, finanziarie e immobiliari, al fine di realizzare il bene comune e la solidarietà sociale."

Illegale

Il presente Atto costitutivo è stato approvato con voto unanime da parte dei soci presenti all'Assemblea, che ha deliberato la modifica dell'Atto costitutivo dell'Ente, approvando il seguente testo: "L'Ente "Banco di Solidarietà di Macerata" è un'Associazione di promozione sociale, costituita ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, con sede in via Po, 297 di Macerata, che ha per scopo la promozione e lo sviluppo delle attività sociali, culturali, sportive e ricreative, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività economiche, finanziarie e immobiliari, al fine di realizzare il bene comune e la solidarietà sociale."

L'Assemblea ha deliberato, con voto unanime, la modifica dell'Atto costitutivo dell'Ente, approvando il seguente testo: "L'Ente "Banco di Solidarietà di Macerata" è un'Associazione di promozione sociale, costituita ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, con sede in via Po, 297 di Macerata, che ha per scopo la promozione e lo sviluppo delle attività sociali, culturali, sportive e ricreative, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività economiche, finanziarie e immobiliari, al fine di realizzare il bene comune e la solidarietà sociale."

IL PRESIDENTE

Banco di Solidarietà di Macerata
Organizzazione di volontariato
Il Presidente
(Ivan Caporali)

IL SEGRETARIO

Banco di Solidarietà di Macerata
Organizzazione di volontariato
Via Ancona, 11 - Macerata
Sede operativa Via Po, 297 - Macerata
c/o Centro Agrodolomente
CF 9608750425

Attestato A) Registro Provinciale Associazioni
Attestato B) Attestato Stato sociale
Attestato C) Attestato Stato fiscale



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE BANCO DI SOLIDARIETA' DI MACERATA ODV

MACERATA, VIA PO' N. 297 - SEDE OPERATIVA - 23 LUGLIO 2022 - ORE 11,00 - PRESSO CENTRO AGROALIMENTARE

REGISTRO PRESENZE DEI SOCI

Nr.	Cognome	Nome	Delega	Firma	
1	Aleffi	Chiara	7	ANTONINA BALLERINI	1
2	Aleffi	Michele	2	GUARINI GIUSEPPINA	2
3	Angeletti	Fabrizio	4	MENICHELLI FIORELLA	3
4	Angeletti	Pierpaolo	9	DEL CARPIO LEO	4
5	Ballerini	Antonina			
6	Bartolacci	Lorenzo	14	ESPOSITO GIUSEPPE	5
7	Bartolini	Paolo			
8	Baskim BASHKIM	kashta			
9	Belardinelli	Massimo			6
10	Benigni	Alessandro			7
11	Berrettoni	Catia			8
12	Biroccesi	Mirella			9
13	Cafarella	Gianluigi			10
14	Cai	Valentino			11
15	Calzolaio	Andrea			
16	Calzolaio	Ermanno			12
17	campetella	Diego	(1) ASSENTE		13
18	Canesin	Alessandro	10	CANESIN PIETRO	
19	Canesin	Pietro			14
20	Canullo	Roberto			
21	Canullo	Simona			
22	Capeci	Ivan	1	EMILIANI ROSSANO	15
23	Cappelletti	Gino	16	BARTOLINI PAOLO	16
24	Carlini	Giovanni			17
25	Cesarelli	Paolo	13	CANULLO SIMONA	18
26	Compagnucci	Angela			19
27	Dari	Lauro			20
28	Del carpio	Leo			
29	Dignani	Francesco	5	PISOFICO SIMONA	21
30	Emiliani	Rossano			
31	Esposito	Giuseppe			
32	Fabiani	Nazareno	3	GUZZINI ANNA	22
33	Fiacchini	Nella			23
34	Guarcini	Giuseppina			
35	Guzzini	Anna			
36	Lanzi	Luigi	(2) ASSENTE		
37	Lucentini	Alberto	15	MARISA MARIANI	24
38	Mancini	Primo	11	PACIONI MARISA	25
39	Mariani	Marisa			
40	Marinangeli	Luca			26

Banco di Solidarietà di Macerata
Organizzazione di volontariato
Via Ancona, 11 - Macerata
sede operativa Via Po, 297 - Macerata
c/o Centro Agroalimentare
C.F. 93008190436

Banco di Solidarietà di Macerata
Organizzazione di volontariato
Presidente
Ivan Capeci



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE BANCO DI SOLIDARIETA' DI MACERATA ODV

MACERATA, VIA PO' N. 297 - SEDE OPERATIVA - 23 LUGLIO 2022 - ORE 11,00 - PRESSO CENTRO AGROALIMENTARE

NR.	COGNOME	NOME	REGISTRO PRESENZE DEI SOCI	DELEGA	FIRMA
41	Martelli	Aleandra	14	VERDINELLI FRANCESCA	Aleandra Martelli 27
42	Mattiacci	Delio	6	TIZIANA TRIBUZI	Delio Mattiacci 28
43	Menichelli	Fiorella		delega	
44	Meschini	Simona		delega	
45	Monteverde	Luigi	(18)	CAI VALENTINO	Luigi Monteverde 29
46	Monteverde	Paolo			Paolo Monteverde 30
47	Moriconi	Mauro	(3)	ASSENTE	
48	Moroni	Maria Grazia	(11)	ASSENTE	
49	Moschini	Bruno		/	Bruno Moschini 31
50	Moschini	Davis		/	Davis Moschini 32
51	Nicora	Fabio		/	Fabio Nicora 33
52	Pacioni	Marisa		delega	
53	Palmucci	Fabrizio		/	Fabrizio Palmucci 34
54	Pietrella	Giampiero	8	SIMONA MESCHINI	Giampiero Pietrella 35
55	Pietrella	Lauro	11	CANULLO ROBERTO	Lauro Pietrella 36
56	Pistocco	Simona		delega	
57	Pourzargar	Miriam	1	/	Miriam Pourzargar 37
58	Ruani	Nicola		/	Nicola Ruani 38
59	Serafini	Vittoria	(5)	ASSENTE	
60	Serpilli	Gabriele		/	Gabriele Serpilli 39
61	Spaccesi	Maria		/	Maria Spaccesi 40
62	Speranzoni	Maurizio		/	Maurizio Speranzoni 41
63	Stacchiotti	Stefania		/	Stefania Stacchiotti 42
64	Tribuzi	Tiziana		delega	
65	Valenti	Gaetano		/	Gaetano Valenti 43
66	Verdinelli	Francesca		delega	

Banco di Solidarieta' di Macerata
Organizzazione di volontariato
Via Ancona, 11 - Macerata
sede operativa Via Po, 297 - Macerata
c/o Centro Agroalimentare
C.F. 93008190436

Banco di Solidarieta' di Macerata
Organizzazione di volontariato
Il Presidente
(Ivan Capeci)



Allegato B): STATUTO

Banco di Solidarietà di Macerata Organizzazione di volontariato in breve: Banco di Solidarietà di Macerata ODV con sede in Macerata - Codice fiscale: 930081904436 ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore"

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

È costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata BANCO DI SOLIDARIETA' DI MACERATA Organizzazione di volontariato, in breve BANCO DI SOLIDARIETA' DI MACERATA ODV da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Macerata. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Pertanto, qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta al Registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

Carattere dell'associazione e del volontario

L'associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art.32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 3

Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopi e attività dell'associazione

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare ha lo scopo di promuovere strumenti di assistenza sociale per la realizzazione di un'autentica solidarietà tra gli uomini e la promozione integrale della persona in ogni suo aspetto, dimensione e momento della vita.

L'associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

Banco di Solidarietà di Macerata
Organizzazione di volontariato
Via Ancona, 11 - Macerata
sede operativa Via Po, 297 - Macerata
c/o Centro Agroalimentare
CF. 93008190436

Banco di Solidarietà di Macerata
Organizzazione di volontariato
Il Presidente
(Ivan Capecci)

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e delle attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- svolge una attività di aiuto alimentare e di aiuto in genere, alle famiglie o singoli in stato di bisogno, anche a domicilio, mediante il lavoro gratuito di soci volontari e in collaborazione con Enti pubblici e privati;
- promuove e sostiene ogni iniziativa di assistenza nei confronti di persone che per qualsiasi motivo si trovano in stato di bisogno;
- promuove e organizza la raccolta di viveri, vestiario, farmaci, elargizioni, contributi e aiuti in genere a favore di realtà bisognose o colpite da gravi calamità e guerre; favorisce l'invio di personale e volontari;
- sostiene i giovani, le famiglie e i soggetti in situazioni di disagio anche attraverso l'accompagnamento verso i servizi sociali ed enti preposti all'informazione/formazione, inserimento nel mondo del lavoro, reperimento di alloggi, ecc..., a questo scopo l'associazione intratterrà rapporti con Enti pubblici e privati, artigiani, commercianti, centri culturali, altri enti associativi e con le organizzazioni sindacali;
- promuove attività culturali mediante convegni, assemblee, spettacoli, mostre, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati;
- collabora con altre associazioni di Paesi poveri del mondo e con le Organizzazioni non Governative;
- diffonde la cultura della pace, della solidarietà e la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo;
- Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice del Terzo settore ed in conformità alle linee guida adottate con apposito decreto ministeriale.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi e potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. In particolare l'associazione aderisce alla Federazione Nazionale Banche di Solidarietà con sede in Milano.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 33 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 5

Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 6

Categorie dei soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

-Onorari

-Ordinari

a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa.

b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

ARTICOLO 7

Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte alla prima assemblea convocata.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

ARTICOLO 8

Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'Associazione garantisce agli associati: il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quali candidati all'elezione degli organi sociali.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ARTICOLO 9

Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al consiglio direttivo;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento della quota associativa oltre la scadenza fissata per il versamento;
- e) per morte.

ARTICOLO 11

Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;
- organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato).
- organo di revisione legale dei conti (se nominato)

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 12

Partecipazione all'assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione che siano iscritti nel registro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria secondo i tempi e le modalità previsti nell'art. 30 del presente statuto almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo; è inoltre convocata ogni qualvolta si renda necessario tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.



ARTICOLO 13

Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per mezzo di una o più delle seguenti modalità: per lettera semplice ovvero per posta elettronica o altro strumento di comunicazione telematica e, laddove l'associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale; se l'associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

ARTICOLO 14

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega, la delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'associazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

ARTICOLO 15

Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 16

Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

ARTICOLO 17

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse di cui all' art.6 del Cts e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione;
- predisporre il bilancio consuntivo, il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

Banco di Solidarietà di Macerata
Organizzazione di volontariato
Via Ancona, 11 - Macerata
sede operativa Via Pb, 297 - Macerata
c/o Centro Agroalimentare
C.F. 93008190436

Banco di Solidarietà di Macerata
Organizzazione di volontariato
Il Presidente
(Ivan Capecci)

ARTICOLO 18

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 3 anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vice - Presidente, può eleggere inoltre il segretario ed il tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno tre volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica senza il rispetto del termine sopraddeito. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Banco di Solidarietà di Macerata

Organizzazione di volontariato

Via Ancona, 11 - Macerata

sede operativa Via Po, 297 - Macerata

c/o Centro Agroalimentare

C.F. 93008190436

Banco di Solidarietà di Macerata

Organizzazione di volontariato

Il Presidente

(Ivan Capecci)

Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 20

Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice - Presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Vice - Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 21

Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore.

Esso resta in carica 3 anni per la stessa durata del consiglio direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

ARTICOLO 22

Segretario dell'Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo,

attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Banco di Solidarietà di Macerata
Organizzazione di volontariato
Via Ancona, 11 - Macerata
sede operativa Via Po, 297 - Macerata
c/o Centro Agroalimentare
C.F. 93008190436

Banco di Solidarietà di Macerata
Organizzazione di volontariato
Il Presidente
(Ivan Capeci)

ARTICOLO 23

Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo accompagnandolo da apposita relazione.

ARTICOLO 24

Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 25

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 26

Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota associativa da versarsi all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- da eventuali contributi ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Cts;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti dalle attività previste dall'art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

ARTICOLO 27

Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 28

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 29

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 30

Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque, in caso di necessità motivata, non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.

I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

ARTICOLO 31

Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

Banco di Solidarietà di Macerata
Organizzazione di volontariato
Via Ancona, 11 - Macerata
sede operativa Via Po, 297 - Macerata
c/o Centro Agroalimentare
C.F. 93008190436

Banco di Solidarietà di Macerata
Organizzazione di volontariato
Il Presidente
(Ivan Capecci)

ARTICOLO 32

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ARTICOLO 33

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

“Esente da imposte di bollo e di registro ex art. 82 D. Lgs. 117/2017 aggiornato dal decreto correttivo D.lgs. 105/2018”.

Banco di Solidarietà di Macerata
Organizzazione di volontariato
Via Ancona, 11 - Macerata
sede operativa Via Po, 297 - Macerata
c/o Centro Agroalimentare
C.F. 93008190436

Banco di Solidarietà di Macerata
Organizzazione di volontariato
Il Presidente
(Ivan Cacciari)

PROVINCIALE DI MACERATA

ARTICOLO 32
L'Associazione ha sede in Macerata, in via ...
ARTICOLO 33
L'Associazione ha sede in Macerata, in via ...
ARTICOLO 34
L'Associazione ha sede in Macerata, in via ...

Banco di Solidarietà di Macerata
Organizzazione di volontariato
(Vare)

Banco di Solidarietà di Macerata
Organizzazione di volontariato
Via Ancona, 11 - Macerata
Sede operativa Via Po, 287 - Macerata
C/O Centro Adipointment
C.F. 9308790043



ALLEGATO C) =

Abbiamo approntato il nuovo statuto del Banco di Solidarietà di Macerata ODV in base a un modello base proposto dal Centro Servizi del Volontariato e approvato dalla Regione Marche, aggiornato con la normativa vigente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e l'abbiamo integrato con i nostri dati.

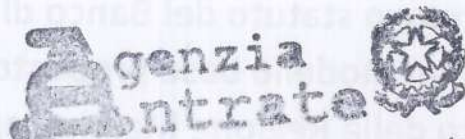
Le principali novità del nuovo statuto in particolare sono:

- All'art. 1 abbiamo lasciato solo il Comune di Macerata come sede legale, cosicché in caso di variazione della via non dobbiamo variare lo statuto;
- All'art. 2 il numero minimo dei soci in base alla normativa è di 7;
- All'art. 3 abbiamo inserito le voci del Codice civile del terzo settore a cui corrisponde la nostra attività;
- All'art 7 abbiamo inserito il diritto di chi fa domanda di ammissioni a socio della motivazione in caso di diniego per potersi appellare all'assemblea dei soci;
- All'art 12 abbiamo tolto la convocazione di una apposita assemblea dei soci per il solo preventivo di bilancio;
- All'art. 14 abbiamo inserito che la delega del socio non può essere fatta a un socio componente il consiglio direttivo o di controllo;
- All'art 13 abbiamo ridotto le riunioni del consiglio direttivo a 3 all'anno (essendoci un consiglio direttivo ristretto informale che si riunisce spesso);
- All'art. 24 abbiamo inserito i libri sociali obbligatori e il diritto del socio di poterli visionare;
- All'art. 31 in caso di scioglimento dell'associazione occorre il parere positivo della sezione regionale del RUNTS per poter devolvere il patrimonio ad altra associazione similare.

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 15/07/2022

Banco di Solidarietà di Macerata
Organizzazione di volontariato
Il Presidente
(ivan Capaci)

Banco di Solidarietà di Macerata
Organizzazione di volontariato
Via Ancona, 11 - Macerata
sede operativa Via Ro. 297 - Macerata
c/o Centro Agroalimentare
C.F. 93008190436



Direzione Provinciale di Macerata

Ufficio Territoriale di Macerata

Euro *FEUTE* Registro N. *1663*
Euro */* Mod. *SERIE 3*
Addl *27 LUG 2022*

Alessandra *R* MANICCIA

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Angelo Donisi)

come da atto dispositivo Prot. n. 73393 del 01/07/2022